



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO DI MUSICA "S. CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18 - Tel. 06-3609671-2-3

www.conservatoriosantacecilia.it

Regolamento per le elezioni del Direttore

Art. 1

(Indizione delle elezioni)

Le elezioni del Direttore sono indette dal Direttore in via ordinaria ogni triennio accademico con apposito decreto, emanato entro il trentesimo giorno dalla data delle elezioni.

Il decreto di cui al comma 1, pubblicato all'albo e sul sito web del Conservatorio, fissa la data delle elezioni, che devono avere luogo in un periodo non antecedente i sei mesi dalla scadenza del mandato del Direttore in carica, e specifica il calendario degli adempimenti, compresa la data dell'eventuale ballottaggio, le modalità di presentazione delle candidature, l'ordine e l'organizzazione delle operazioni elettorali.

Di norma le elezioni si svolgono nell'ambito di due giornate lavorative, una per il primo turno e una per l'eventuale ballottaggio, che deve avere luogo entro le settantadue ore successive il giorno del primo turno.

Art. 2

(Elettorato passivo)

Fino all'adozione del Regolamento di cui all'art. 2 comma 7 lett. a) della Legge 21.12.1999 n. 508, possono concorrere all'elezione per la carica di direttore del Conservatorio di Musica "Santa Cecilia" i docenti con contratto a tempo indeterminato anche di altre istituzioni appartenenti al sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, che oltre a possedere i requisiti di cui all'art. 6 c. 3 dello Statuto:

- a) non abbiano riportato condanne penali, ancorchè in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena;
- b) non siano stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità negli ultimi quindici anni.

I requisiti richiesti, da dichiarare secondo le modalità previste dal decreto di indizione, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

La verifica dei requisiti è effettuata dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 4.

La presentazione delle candidature deve avere luogo entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle

Approvato dal C.A. nella seduta del 17.04.2019 e deliberato dal CdA nella seduta del 27.05.2019

elezioni.

Art. 3
(Elettorato attivo)

Ai sensi dell'art 6 c. 2 del D.P.R. 28.02.2003 l'elettorato attivo per l'elezione del Direttore del Conservatorio spetta:

- a) ai docenti di prima e seconda fascia titolari con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso il Conservatorio "S. Cecilia";
- b) ai docenti di prima e seconda fascia con contratto di lavoro a tempo determinato o comando o utilizzazione di durata annuale, ovvero fino al termine delle lezioni su cattedre e posti vacanti;
- c) ai docenti del Conservatorio "S. Cecilia" collocati in posizione di comando presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia ovvero incaricati della Direzione di altri Conservatori.

Il decreto di indizione delle elezioni prevede le modalità di pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto e delle operazioni ad essa connesse.

Art. 4
(Commissione di garanzia)

La Commissione di Garanzia è costituita da tre docenti che abbiano almeno 15 anni di servizio in ruolo, nominati con apposito provvedimento del Direttore su designazione del Collegio dei professori, che deve avvenire non oltre il diciottesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

I componenti della Commissione di garanzia devono dichiarare all'atto dell'elezione di non volersi candidare e, se candidati, decadono.

In mancanza di designazione o in caso di decadenza di uno o più componenti, la Commissione è nominata ovvero integrata con provvedimento del Direttore del Conservatorio.

La Commissione elegge al suo interno il Presidente.

La Commissione decide a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Direttore Amministrativo, individuato dal Direttore, partecipa con funzioni di segretario verbalizzante e può esprimere pareri, non vincolanti.

La Commissione di garanzia provvede ai seguenti adempimenti:

1. esamina, a seguito di eventuali motivate segnalazioni, eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultano nell'elenco degli aventi diritto al voto. adottando i dovuti provvedimenti;

Approvato dal C.A. nella seduta del 17.04.2019 e deliberato dal CdA nella seduta del 27.05.2019

2. verifica, entro il decimo giorno antecedente la data delle elezioni, l'ammissibilità delle candidature in relazione al possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
3. emette i provvedimenti di dichiarazione di inammissibilità delle candidature o di esclusione dei candidati, che sono affissi all'albo del Conservatorio e pubblicati sul sito web a partire dal giorno successivo alla conclusione dei lavori di verifica, di cui al punto 1;
4. esamina eventuali ricorsi da presentarsi entro tre giorni dalla pubblicazione di cui al punto 2, secondo le modalità previste nel decreto di indizione, adottando senza indugio i dovuti provvedimenti.

Art. 5
(Seggio elettorale)

Il seggio elettorale è costituito da tre docenti aventi diritto all'elettorato attivo, nominati con apposito provvedimento del Direttore su designazione del Collegio dei professori, entro i termini e con le stesse modalità ed eccezioni di cui all'art. 4.

Il seggio elettorale presiede alle operazioni di voto e nomina al suo interno il presidente.

Ai componenti del seggio si applicano le stesse incompatibilità previste per i componenti della Commissione di garanzia. Le cariche di componente del seggio elettorale e della Commissione di garanzia sono tra loro incompatibili.

Il seggio elettorale provvede ai seguenti adempimenti:

1. acquisisce dall'Amministrazione tutto il materiale elettorale necessario;
2. procede preventivamente alla vidimazione e al controllo delle schede elettorali;
3. garantisce il diritto di voto, la sua regolarità libertà e segretezza, entro i termini temporali previsti dal decreto di indizione;
4. procede alla conta dei voti, sia nel primo turno che nell'eventuale ballottaggio.

Le operazioni elettorali sono verbalizzate da un segretario nominato dal Direttore Amministrativo tra gli Assistenti amministrativi.

Art. 6
(Pubblicità)

Le candidature ammesse, i relativi curricula ed elenchi titoli e gli eventuali programmi, questi ultimi se tempestivamente trasmessi alla Direzione Amministrativa, sono affissi all'albo del Conservatorio e pubblicati nel sito web dell'Istituto, e restano a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali. Il candidato può indicare nel programma le modalità attraverso cui può essere contattato dagli elettori. I candidati, al fine di esporre il proprio programma e rispondere anche a eventuali domande di

Approvato dal C.A. nella seduta del 17.04.2019 e deliberato dal CdA nella seduta del 27.05.2019

chiarimento, avranno modo di incontrare i docenti del Conservatorio, in un'apposita riunione del Collegio dei professori, che sarà convocata almeno quattro giorni prima della data delle elezioni, e coordinata dai tre docenti facenti parte della Commissione di Garanzia.

Art. 7

(Modalità di voto)

Il voto è personale, diretto e segreto.

Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto, in apposita urna, all'uopo predisposta, nell'ambito di un giorno lavorativo.

A ciascun elettore sarà consegnata una scheda elettorale, recante i nominativi dei candidati, aperta e siglata da almeno due componenti del seggio, previo accertamento dell'identità personale, anche mediante conoscenza diretta.

Ogni elettore, a cui viene consegnata la scheda elettorale, prima di recarsi all'urna dovrà apporre la propria firma su apposito elenco degli aventi diritto al voto.

L'elettore accede a una postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto ed esprime la propria preferenza apponendo una crocetta sul nome del candidato prescelto.

La scheda, ripiegata, viene inserita dallo stesso elettore o da un componente il seggio elettorale nell'apposita urna.

Sono nulle le schede dalle quali non risulti in modo univoco la volontà dell'elettore ovvero quelle nelle quali siano apposti segni di riconoscimento e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.

I non vedenti esprimono il voto avvalendosi di un assistente da essi personalmente prescelto, identificato dal seggio, con le stesse modalità previste per gli elettori, che sia maggiorenne e non candidato.

La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso sull'elenco elettorale che è soggetto alla normativa sulla privacy.

Art. 8

(Modalità di scrutinio)

Il seggio elettorale procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto del primo turno elettorale e immediatamente dopo l'eventuale ballottaggio, senza soluzione di continuità. Lo scrutinio è pubblico e di tutte le operazioni elettorali è redatto processo verbale, nel quale deve essere dato atto anche di eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio, nonché delle conseguenti decisioni adottate. I verbali sono trasmessi immediatamente al Presidente della Commissione di garanzia, unitamente al materiale elettorale, già debitamente sigillato.

Il Presidente della Commissione di Garanzia, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dei

risultati tramite avviso da pubblicare immediatamente all'esterno del seggio elettorale e, nei tre giorni successivi, sul sito web e all'albo del Conservatorio.

Art. 9

(Metodo d'elezione)

Viene eletto direttore il candidato che nel corso del primo turno elettorale raggiunge la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Se a seguito della prima votazione nessun candidato raggiunge tale maggioranza, ovvero non si presenta a votare almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti.

Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e viene eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. A parità di voti viene dichiarato eletto, nell'ordine, il candidato con maggiore anzianità di ruolo presso il Conservatorio "S. Cecilia", il candidato più anziano nei ruoli e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

Art. 10

(Reclami)

Entro ventiquattro ore dal compimento dello scrutinio sia del primo turno che dell'eventuale ballottaggio, gli interessati possono proporre reclamo scritto alla Commissione di Garanzia per contestare la validità o l'attribuzione dei voti. Il reclamo è presentato per il tramite del Direttore Amministrativo che lo acquisisce al protocollo all'atto della ricezione.

La Commissione di Garanzia decide in via definitiva sull'attribuzione dei voti contestati ovvero di dubbia attribuzione sia al primo turno che all'eventuale ballottaggio entro le ventiquattro ore successive, rinnovando, se dl caso, la proclamazione dei risultati.

Il presente regolamento elettorale viene pubblicato all'albo del Conservatorio di Musica "S. Cecilia", inserito nel sito web del Conservatorio ed inviato per posta elettronica a tutte le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.) affinché possano assicurarne la massima diffusione tra coloro che vi hanno interesse.